

ALLEGATO A
CONTRATTI DI FILIERA SETTORE ITTICO
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Tabella 1 Aiuti agli investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'Attività produttiva

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi con l'attività produttiva. L'investimento è realizzato nelle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura da uno o più beneficiari e riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

Investimenti nelle imprese di pesca connessi con l'attività produttiva			
Reg. (UE) 1388/2014	Tipologia di investimento	<i>beneficiario</i>	<i>Int. Aiuto¹</i>
<i>Articolo 13</i>	Aiuti all'innovazione ²	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Investimenti volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione. Gli interventi finanziati sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati.			
<i>Articolo 17</i>	Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito ³	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca			
<i>Articolo 19</i>	Aiuti per la promozione della salute e della sicurezza ⁴	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature volti a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale.			
<i>Articolo 24</i>	Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine ⁵	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Interventi volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca, o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive e la coesistenza con i predatori protetti. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto dallo Stato membro, che ne convalidi i risultati			
<i>Articolo 26</i>	Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici ⁶	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il			

¹ Potrà essere applicata un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50 % e il 100 % della spesa totale ammissibile quando l'intervento soddisfa tutti i criteri seguenti:

- i) interesse collettivo;
- ii) beneficiario collettivo;
- iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale.

² Gli aiuti a favore dell'innovazione del settore della pesca devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 508/2014.

³ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 30 del Reg. (UE) n.508/2014.

⁴ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, e all'art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014 e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 32, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

⁵ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 39 del Reg. (UE) n.508/2014.

⁶ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 41 del Reg. (UE) n.508/2014, e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'art. 41, par. 10, del Reg. (UE) n.508/2014.

CONTRATTI DI FILIERA SETTORE PESCA
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.			
<i>Articolo 27</i>	Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate ⁷	<i>PMI</i>	<i>50%^l</i>
Investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture; investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca.			
<i>Articolo 28</i>	Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca ⁸	<i>PMI</i>	<i>50%^l</i>
Investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca. Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta.			

⁷ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 42 del Reg. (UE) n.508/2014.

⁸ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 43 del Reg. (UE) n.508/2014.

CONTRATTI DI FILIERA SETTORE PESCA
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Investimenti nelle imprese di acquacoltura connessi con l'attività produttiva				
Reg. 1388/2014	(UE)	Tipologia di investimento	beneficiario	Int. Aiuto
<i>Articolo 30</i>		Aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura ⁹	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>Si tratta di interventi volti a:</p> <p>a) sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, riducono l'impatto sull'ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;</p> <p>b) sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;</p> <p>c) esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.</p> <p>Gli interventi sono svolti da o in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati.</p>				
<i>Articolo 31</i>		Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura ¹⁰	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;</p> <p>b) investimenti per la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;</p> <p>c) investimenti per l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;</p> <p>d) interventi di miglioramento e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;</p> <p>e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse;</p> <p>f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;</p> <p>g) investimenti per il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;</p> <p>h) investimenti per la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari;</p> <p>i) investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;</p> <p>j) investimenti per la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua;</p> <p>k) investimenti per l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.</p> <p>L'aiuto per gli interventi di cui alla lettera h), è concesso alle imprese acquicole solo se le attività complementari rappresentano attività acquicole chiave dell'impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura</p> <p>Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.</p>				

⁹ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Reg. (UE) n.508/2014.

¹⁰ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 46 e 48 del Reg. (UE) n.508/2014.

CONTRATTI DI FILIERA SETTORE PESCA
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Reg. 1388/2014	(UE)	Tipologia di investimento	<i>beneficiario</i>	<i>Int. Aiuto</i>
<i>Articolo 36</i>		Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica ¹¹	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>a) Investimenti per la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e conformemente al regolamento (UE) n. 2021/1165 della Commissione;</p> <p>b) investimenti per la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) istituiti dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS.</p>				
<i>Articolo 39</i>		Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali ¹²	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>a) i costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;</p> <p>b) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;</p> <p>c) le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari;</p> <p>d) studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;</p> <p>e) la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri;</p> <p>f) la compensazione dei molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20 % o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.</p> <p>2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera d) non può essere concesso per l'acquisto di farmaci veterinari.</p> <p>3. I risultati degli studi finanziati a norma del paragrafo 1, lettera d), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 119.</p> <p>4. Il sostegno può essere altresì concesso a organismi di diritto pubblico.</p>				

¹¹ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 46 e 53 del Reg. (UE) n.508/2014.

¹² Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 46 e 56 del Reg. (UE) n.508/2014.

ALLEGATO A
CONTRATTI DI FILIERA SETTORE ITTICO
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Tabella 2 Aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti ittici

Investimenti per la trasformazione di prodotti ittici				
Reg. 1388/2014	(UE)	Tipologia di investimento	beneficiario	Int. Aiuto
<i>Articolo 42</i>		Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ¹	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>Gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono volti a:</p> <p>a) risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;</p> <p>b) migliorare la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;</p> <p>c) sostenere la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;</p> <p>d) riferirsi alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;</p> <p>e) riferirsi alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;</p> <p>f) che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.</p> <p>Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.</p>				

¹Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n.508/2014

ALLEGATO A
CONTRATTI DI FILIERA SETTORE ITTICO
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Tabella 3 Aiuto agli investimenti per la commercializzazione dei prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.

Investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili			
Reg. (UE) 1388/2014	Tipologia di investimento	<i>beneficiario</i>	<i>Int. Aiuto</i>
<i>Articolo 41</i>	Aiuti alle misure di commercializzazione ¹	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>Le misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura contribuiscono a:</p> <p>a) trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alicutici e acquicoli,</p> <p>b) promuovere la qualità e il valore aggiunto;</p> <p>c) alla trasparenza della produzione e dei mercati e a svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell'Unione dalle importazioni;</p> <p>d) alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013;</p> <p>e) redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell'Unione;</p> <p>f) realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.</p> <p>Gli interventi possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. Gli interventi di cui alla lettera f), non sono orientati verso denominazioni commerciali.</p> <p>Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.</p>			

¹ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 68 del Reg. (UE) n.508/2014.

ALLEGATO A
CONTRATTI DI FILIERA SETTORE ITTICO
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Tabella 4 Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

<i>Reg. (UE) 651/2014</i>	Tipologia di investimento	<i>beneficiario</i>	<i>Int. aiuto</i>
<i>Articolo 30</i>	Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura	<i>Organismo di ricerca</i>	<i>100%</i>
<p>Sono ammissibili all'aiuto¹:</p> <p>a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;</p> <p>b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati</p> <p>c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;</p> <p>d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;</p> <p>e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</p>			

¹ Purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosectore interessato.
- Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet: a) la conferma dell'attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo del sito web su cui sono pubblicati; d) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o sottosectore interessato.
- I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.
- Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non è prevista la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.